

Mercoledì 08/01/2014

Una documentazione troppo ?vaga? contrasta con la certezza del costo

A cura di: *FiscoOggi*

La società non ha spiegato una serie di comportamenti fiscali ingiustificati, ma soprattutto non ha fornito i carteggi dei contratti alla base degli accordi economici.

Con la sentenza n. 245/2/2013 del 25 novembre, la Ctp di Ravenna, respingendo il ricorso presentato da una società di capitali, ha considerato indeducibili, ai fini Ires e Irap, vari componenti reddituali negativi relativi ad alcuni contratti di sponsorizzazione, sancendo, inoltre, l'indetraibilità della relativa Iva.

Con tale pronuncia, la Commissione provinciale ha fatto puntuale applicazione dei principi sanciti dall'articolo 109 del Dpr 917/1986 e dall'articolo 19 del Dpr 633/1972.

In particolare, i giudici tributari hanno ritenuto del tutto legittimo l'operato dell'Amministrazione finanziaria affermando chiaramente che ??appare del tutto ragionevole e logico adeguarsi ai ragionamenti e alle conclusioni a cui perviene l'Agenzia delle Entrate nel suo accertamento ovvero che le fatture ricevute dalla V. Srl difettano del requisito della certezza del costo e quindi della loro inerenza e competenza e che pertanto gli importi di tali fatture non possono essere portate a costo dalla società ricorrente così come non detraibile è l'Iva inerente?.

<http://www.nuovofiscooggi.it>